

# COMUNICAZIONE DELL'INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

## TERMINI PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Dal 1° gennaio 2007 la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto l'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego della instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente. L'obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di agenzia e rappresentanza di commercio e anche nel caso di tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. L'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati e pubblici con le eccezioni sotto descritte.

La legge 183/2010 prevede che dal 24 Novembre 2010 le **pubbliche amministrazioni** sono tenute a effettuare le comunicazioni obbligatorie al servizio per l'impiego, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione dei rapporti.

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo di comunicazione entro 5 giorni delle trasformazioni dei tirocini e delle variazioni del rapporto di lavoro.

Per le **Agenzie per il Lavoro** che applicano il contratto di somministrazione di lavoro è previsto l'obbligo di comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa dell'Agenzia, l'assunzione, la proroga/trasformazione e la cessazione dei lavoratori nel corso del mese precedente.

Inoltre le imprese che avviano un'attività e che hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno di avvio dell'attività, possono comunicare entro cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Resta tuttavia fermo l'obbligo di consegna, all'atto dell'assunzione, della copia di contratto individuale di lavoro.

## COMUNICAZIONI TELEMATICHE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Dal 1° marzo 2008 per tutti i datori di lavoro, l'unica modalità con cui effettuare la comunicazione di assunzione/instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro è quella telematica e non sono ammessi modelli cartacei che vengono considerati mancato adempimento.

Ai sensi del Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, i datori di lavoro domestico sono tenuti a presentare all'INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni inviate all'INPS assumono efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'INAIL e della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Il Sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l'Impiego (CPI), agli Enti Previdenziali e assicurativi, al Ministero del Lavoro, alla Prefettura. La comunicazione on line ha valore di pluri-efficacia e pertanto la compilazione di un unico modello telematico sostituisce tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti coinvolti.

Ciascuna Regione stabilisce le modalità di invio ma gli standard utilizzati sono uniformi su tutto il territorio nazionale e consentono di gestire le comunicazioni, condividendo le informazioni in modo semplice ed efficace, indipendentemente dai servizi informatici utilizzati dalle Regioni.

Tutte le informazioni sono presenti alla pagina del sito web: [www.provincia.torino.gov.it/lavoro](http://www.provincia.torino.gov.it/lavoro)

## MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA

Per la comunicazione deve essere utilizzato il sistema GECO (Gestione on line Comunicazioni Obbligatorie) o altro sistema Informativo Regionale presso il quale eventualmente sia stato chiesto l'accentramento per le comunicazioni obbligatorie.

L'azienda può richiedere l'accentramento delle comunicazioni in Regione Piemonte per utilizzare esclusivamente un solo Sistema Informativo Regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale.

## COLLOCAMENTO DISABILI

Le comunicazioni on line sono valide anche per i lavoratori appartenenti alle liste del collocamento disabili ex Legge 68/1999. Si ricorda che, per l'assunzione, è necessario prima richiedere il nulla-osta cartaceo al Centro per l'Impiego.